

Statuto dell'Associazione di promozione sociale "Prometeo"

Denominazione — Sede — Durata - Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "Prometeo" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. L'associazione ha sede attualmente in Pratella, alla Piazza Arnone s.n.c. e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

L'Associazione non ha scopo di lucro. E' pertanto fatto divieto di distribuire anche via indiretta utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. La quota associativa è intransmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, ove necessario, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Oggetto - Articolo 3

"Prometeo" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. L'associazione si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità: culturali inerenti il campo artistico, scientifico, letterario e culturale tutto; ricreative per i soci e la popolazione del territorio su cui opera; di valorizzazione del territorio e delle strutture che su di esso insistono.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione si propone, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di produrre pubblicazioni periodiche o non periodiche; promuovere la diffusione della cultura e dell'arte; organizzare manifestazioni sportive o culturali; svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali; valorizzare il territorio anche per mezzo del recupero di aree degradate, la realizzazione ad hoc di aree attrezzate per i fini dell'associazione o della popolazione oppure il miglioramento o la sistemazione di strutture immobili o monumentali; organizzazione di eventi ricreativi come cene sociali, sagre, feste ed affini.

Soci - Articolo 4

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il rifiuto dell'ammissione non deve essere motivato. I soci si distinguono in:

OR

Antonio...

Soci Ordinari: le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Soci Onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Non hanno diritto di voto in assemblea.

Soci Sostenitori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Non hanno diritto di voto in assemblea.

Articolo 5

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Tutti i soci hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

Articolo 6

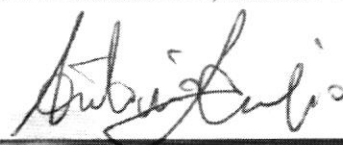
La qualità di socio si perde per: decesso; mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale; dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione, con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso, in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata; espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato se da quest'ultimo richiesto, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto ovvero qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo ovvero per comportamenti che a giudizio del consiglio direttivo abbiano recato disonore o nocimento al buon nome dell'associazione ovvero per aver eseguito attività in diretta concorrenza con quelle dell'associazione. Il socio fatto oggetto di provvedimento di espulsione può chiedere che sulla decisione si pronunci l'assemblea dei soci entro la prima riunione utile, la delibera sarà a maggioranza semplice, qualora ciò non avvenga il socio si considera espulso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Risorse economiche - Articolo 7

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita



dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Organi dell'Associazione - Articolo 8

Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Assemblea dei soci - Articolo 9

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'**assemblea ordinaria** ha, il compito: a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione. L'**assemblea straordinaria** ha il compito di: a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione; b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, da due dei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero. Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione. La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo telefono (sms o altro tipo di messaggistica), fax, posta o posta elettronica. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso ridotto sino a 24 ore. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione quando sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Articolo 11

Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad un voto in assemblea. L'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, dal segretario del Consiglio Direttivo ovvero da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

Presidente - Articolo 12

Presidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo in seno ai suoi componenti durante l'assemblea dei soci in cui il

Aut. W. K. 10

consiglio stesso è stato eletto ovvero durante prima riunione utile del consiglio; con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente: convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione; stipulare i contratti e le convenzioni; ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati; redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea; vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione; determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati. Il Presidente, inoltre, individua, istruisce e può presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Consiglio direttivo - Articolo 13

Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell'Assemblea che gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea dei soci; il Presidente ed il vicepresidente sono eletti nel suo seno. In caso di parità, chi presiede il consiglio direttivo ha diritto a due voti. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete: predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione; emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione; assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria; l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione; l'assunzione eventuale di personale dipendente; predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il tesoriere e il segretario. Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Articolo 15

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, i sostituti vengono eletti alla prima assemblea ordinaria o straordinaria utile, un'assemblea straordinaria per eleggere i nuovi membri del consiglio direttivo può essere richiesta con le consuete modalità. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma

4

Autografo

20 non

del

potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo posta, fax, telefono (sms o altro tipo di messaggistica) o posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. I membri del consiglio possono farsi rappresentare con delega da un altro membro, in quest'ultimo caso essi vengono computati per il raggiungimento del numero minimo di presenti.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio scelto a maggioranza semplice di volta in volta. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci non facenti parte del Consiglio Direttivo possono assistere alle riunioni facendone richiesta, anche in sede di riunione, a meno che non sia stata indetta una riunione a porte chiuse. Il rifiuto all'ammissione non deve essere motivato.

Esercizio sociale - Articolo 18

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo. L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Scioglimento- Articolo 19

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega autenticata dal presidente, della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore

Norme finali - Articolo 20

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci

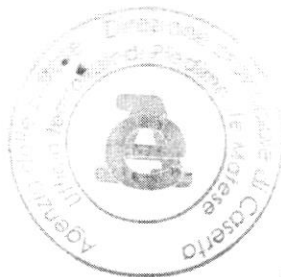
il presente è il ...

dell'atto registrato al n. 828 - 5.32

importo di lire 200,00

Redatto il 2.07.14

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Luigi Pasquale



[Handwritten signature]